



Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/02/2019 a registro generale n.ro 48/2019 e vi rimarrà fino al 20/02/2019.

Li 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Michele Bavaro

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 48/2019

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.24/2019 del 05.02.2019

OGGETTO: Bando Pubblico per l'espletamento della procedura per la Concessione d'uso a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati per realizzazione e l'organizzazione di una zona attrezzata posta in prossimità prossimità lungomare di ponente, nel tratto compreso tra LA ZONA ANTISTANTE L'EX MATTATOIO E L'EX CARCERE, durante il periodo dal 01 giugno al 28 settembre e comunque non non oltre 120 giorni, per la durata di 5 anni. – **NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

In data 5 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cesare Trematore

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RESPONSABILE SUAP

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 04.12.2018, avente ad oggetto: “*Concessione d'uso a titolo oneroso ad un soggetto in grado di realizzare e organizzare mercati estivi legati al tema della promozione dei prodotti locali (artigianato, gastronomia, spettacoli ecc) intesa come iniziativa di animazione culturale per favorire l'attrattiva sul LUNGOMARE DI Ponente nel tratto compreso tra LA ZONA ANTISTANTE L'EX MATTATOIO E L'EX CARCERE IN LOCALITA' denominata TRINCEA – ATTO DI INDIRIZZO*” è stato **adottato** un atto di indirizzo per promuovere la realizzazione del VILLAGGIO COMMERCIALE COSTIERO durante il periodo **01 Giugno al 28 settembre di ogni anno e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni**, e al fine di consentire una giusta perequazione intesa come sviluppo del territorio, la manifestazione avrà una durata complessiva di anni 5 (cinque);

Con **determinazione dirigenziale n.287/2018 del 21/12/2018 è stato approvato il bando pubblico,il disciplinare tecnico e relativi** per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche a soggetti pubblici e privati costituiti in qualsivoglia forma giuridica, singola o associati (organismi, enti pubblici, enti no profit, associazioni o consorzi di associazioni, imprese, fondazioni, ecc.) **che potevano documentare di aver svolto attività di ideazione/organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale da almeno 3(tre) anni.**

Inoltre e' stato stabilito che i soggetti di cui sopra dovranno essere in grado di realizzare e organizzare, attraverso il villaggio costiero in un'ottica di equilibrio fra i vari generi di produzione culturale, artigianale e commerciali legate alla promozione dei prodotti locali e non solo, in una zona attrezzata posta in prossimità del Lungomare di Ponente al fine di potenziare l'attrattività turistica durante il periodo dal 01 giugno al 28 settembre e comunque non oltre 120 giorni all'anno. E' stata, quindi, determinata la durata della concessione in anni 5(cinque), così come da linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale nella surrichiamata deliberazione n. 197 del 4 dicembre 2018;

Realizzato però che l'aver limitato la partecipazione alla procedura di assegnazione della concessione a soggetti in grado di “...omissis... documentare di aver svolto attività di ideazione/organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale da almeno 3(tre) anni”, **difatti contrastava** con gli obiettivi di una Pubblica Amministrazione e, quindi, con il principio del favor participationis sancito dalla Corte Costituzionale e, pertanto, con **determinazione dirigenziale n. 7/2019 del 09/01/2019** sono state apportate le seguenti modifiche **a) BANDO/DISCIPLINARE DI GARA: I “...omissis... a soggetti pubblici e privati costituiti in qualsivoglia forma giuridica, singola o associati (organismi, enti pubblici, enti no profit, associazioni o consorzi di associazioni, imprese, fondazioni, ecc.) che possono documentare di aver svolto attività di ideazione/organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale, iniziative, manifestazioni ed eventi nonché progetti, in ambito culturale, e/o sociale e commerciale”;** **b) DISCIPLINARE TECNICO** le dimensioni chioschi e i materiali da utilizzare;

Con “**RENDE NOTO**”, registrato al n. 1315 del protocollo di questo civico Ente in data 25/01/2019, sono state rese pubbliche, le **RETTIFICHE, LA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE, LA RIPUBBLICAZIONE NELLA VERSIONE AGGIORNATA DEL BANDO E LA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**, fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze la data del 31 gennaio 2019;

Il “**RENDE NOTO**” è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line, dal 25/01/2019 al 04/02/2019, in Amministrazione Trasparente e in Bandi e Avvisi;

La proroga dei termini per la presentazione delle domande ha implicato, in automatico, lo slittamento del termine fissato al 28.01.2019, con determinazioni dirigenziali n. 287/2018 e n. 7/2019, per la nomina della Commissione;

Entro il termine di scadenza è pervenuta n. 1 busta da “NI.MA. VILLAGE Srls con sede in Giovinazzo alla Via Guglielmo Marconi, n. 60

Nelle determinazioni dirigenziali n. 287/2018 e n. 7/2019 resta, rispettivamente, fissata l'apertura dei plichi il **08.02.2019 se concluse le procedure di nomina della Commissione;**
Quindi, considerato che è ancora possibile rispettare il termine, già fissato per l'apertura dei plichi, al giorno 8 febbraio 2019 , e che occorre procedere alla nomina dei componenti la Commissione;

ATTESO l'art. 77, c. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO

- le linee guida n. 5 – rev. “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». Approvate dall' ANAC con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018);
- il Comunicato del Presidente ANAC del 9/01/2019 inerente il differimento al 15 aprile 2019 dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del DLgs 50/2016;
- pertanto, che non è superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del DLgs 50/2016;
- a norma del predetto art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RICHIAMATO

- l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 -Commissione giudicatrice-, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso in argomento, che fissa i criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, che devono essere in numero dispari, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- il terzo cpv. del comma 3 del sopracitato art. 77 che dispone, in deroga a quanto previsto al primo e secondo cpv. che prevedono che la commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di esperti sorteggiato da lista di iscritti ad apposito Albo istituito presso l'ANAC, che *“La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”*;
- il comma 4 del medesimo art.77 che recita *“ i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;*

RITENUTO pertanto, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura di affidamento di cui trattasi, procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, attingendo alle professionalità presenti all'interno dell'Ente, sulla verifica delle competenze ed attività svolte durante il percorso lavorativo, come segue:

- Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Dirigente del 2° Settore – Economico Finanziario – Presidente;
- Geom. Giuseppe DI GIOIA– Istruttore Tecnico del Settore 3° - Gestione del Territorio - componente;
- Geom. Nicolò De Simine, Istruttore Tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata - componente;
- dott.ssa Rosanna Russi, Istruttore Amministrativo del Settore 3° LL.PP. – segretario verbalizzante;

DATO ATTO che

- è stato verificato, per i soggetti sopra riportati, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'art. 77 e dell'art. 42 del DLgs 50/2016 e all'art.35-bis del DLgs 165/2001;
- all'atto dell'accettazione i membri della commissione dovranno rendere, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'art. 77 del DLgs 50/2016;

VISTI

- Il DLgs 267/2000;
- il DLgs 165/2001;
- il DLgs 50/2016;
- le linee guida n. 5 – rev. “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici».Approvate dall' ANAC con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018);
- il comunicato del Presidente ANAC del 9/01/2019 sul differimento al 15 aprile 2019 dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del DLgs 50/2016;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

PROCEDERE ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura di affidamento di cui trattasi, alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, attingendo alle professionalità presenti all'interno dell'Ente, sulla verifica delle competenze ed attività svolte durante il percorso lavorativo, come segue:

- Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Dirigente del 2° Settore – Economico Finanziario – Presidente;
- Geom. Giuseppe DI GIOIA– Istruttore Tecnico del Settore 3° - Gestione del Territorio - componente;
- Geom. Nicolò De Simine, Istruttore Tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio, Servizio Edilizia Privata - componente;
- dott.ssa Rosanna Russi, Istruttore Amministrativo del Settore 3° LL.PP. – segretario verbalizzante;

DARE ATTO che

- la commissione di gara, così come nominata, espletterà le proprie funzioni nell'ambito del normale orario di servizio e senza costi a carico dell'Ente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971;
- responsabile del presente procedimento è la dott. Maria Giuseppina Fucilli.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.